

Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261.

Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'*articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la *direttiva 2006/43/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la *direttiva 84/253/CEE* del Consiglio ed, in particolare, il Capo IX inerente alla designazione, revoca e dimissioni dei revisori legali o delle società di revisione contabile;

Visto il *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, con il quale è stata data attuazione alla predetta *direttiva 2006/43/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 ed, in particolare, l'*articolo 13, comma 4*, che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, la definizione dei casi e delle modalità di revoca e di dimissioni dall'incarico di revisore legale nonché dei casi e delle modalità di risoluzione del contratto;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43*, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'*articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, come modificato dal *decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173*;

Visto l'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, concernente disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che con comunicazione del 30 luglio 2012 ha trasmesso, ai sensi del citato *articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, parere favorevole in merito allo schema del presente regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 ottobre 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, effettuata con nota del 19 novembre 2012, n. 10579;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I - Oggetto e principi

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità di revoca per giusta causa e di dimissioni dall'incarico di revisore legale nonché i casi e le modalità di risoluzione consensuale del contratto di revisione.
2. La cessazione dall'ufficio di sindaco è disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile.

Art. 2 Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa istituita dal *decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 giugno 1974, n. 216*;
- b) «contratto di revisione»: il contratto stipulato tra la società e il revisore legale o la società di revisione legale avente ad oggetto l'incarico di revisione legale dei conti;
- c) «decreto attuativo»: il *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, recante attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*;
- d) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell'*articolo 16* del decreto attuativo;
- e) «gruppo»: l'insieme delle società consolidate integralmente, ai sensi del *decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127*;
- f) «incarico»: l'incarico di revisione legale conferito ai sensi dell'*articolo 13* del decreto attuativo, nonché di altra previsione di legge;
- g) «organo di controllo»: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- h) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del decreto attuativo, di altra legge applicabile o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della *direttiva 2006/43/CE* vigenti in tale Stato membro;
- l) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;
- m) «revisore legale»: una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale e iscritta nel Registro istituito ai sensi dell'*articolo 2*, comma 1, del decreto attuativo ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della *direttiva 2006/43/CE* vigenti in tale Stato membro;
- n) «RGS»: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato incardinato nel Ministero dell'economia e delle finanze;
- o) «società assoggettata a revisione»: la società tenuta ad affidare, ai sensi della disciplina applicabile, l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale;
- p) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto attuativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della *direttiva 2006/43/CE* vigenti in tale Stato membro.

Capo II - Revoca per giusta causa

Art. 3 Revoca dall'incarico di revisione legale

1. L'incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa. Le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.
2. L'organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi.

3. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.

Art. 4 Giusta causa

1. Costituiscono giusta causa di revoca:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
- d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;
- f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
- g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
- h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

2. Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

3. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli.

Capo III - Dimissioni

Art. 5 Dimissioni dall'incarico di revisione legale

1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:

- a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile;

e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'*articolo 29* del decreto attuativo;

f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;

g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;

h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

3. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

4. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.

Art. 6 *Presentazione ed effetti delle dimissioni*

1. Il revisore legale o la società di revisione legale comunicano le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell'organo di controllo della società assoggetta a revisione.

2. Gli amministratori convocano senza ritardo l'assemblea dei soci, affinché la stessa, sentito l'organo di controllo e preso atto delle intervenute dimissioni, provveda a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale secondo le modalità previste dal decreto attuativo.

3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Capo IV - Risoluzione consensuale

Art. 7 *Risoluzione consensuale del contratto di revisione*

1. Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

2. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione.

3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 8 *Divieto di nuovo incarico*

1. Fermo restando quanto previsto per gli enti di interesse pubblico, in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la

medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata.

Capo V - Comunicazioni

Art. 9 *Obblighi di comunicazione relativi agli enti di interesse pubblico*

1. Gli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, trasmettono alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- b) parere dell'organo di controllo;
- c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.

2. Il revisore legale o la società di revisione, nel caso di dimissioni, trasmettono alla Consob una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla Consob copia delle osservazioni formulate all'ente di interesse pubblico nei casi di revoca e di risoluzione consensuale.

3. L'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla Consob.

Art. 10 *Obblighi di comunicazione relativi alle società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico*

1. Le società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, trasmettono alla RGS, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- b) parere dell'organo di controllo;
- c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.

2. Il revisore legale o la società di revisione, nel caso di dimissioni, trasmettono alla RGS una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla RGS copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione nei casi di revoca e di risoluzione consensuale.

3. L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla RGS.

4. Il Ragioniere Generale dello Stato, con determina, disciplina le modalità, anche telematiche, concernenti le comunicazioni previste dal presente articolo.

Capo VI - Disposizioni comuni e finali

Art. 11 Presenza di più ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico

1. Nel caso dell'esistenza di più ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico, in difetto di accordo tra la società assoggettata a revisione e il revisore legale o la società di revisione legale, prevale, al fine di determinare il procedimento da osservare, la richiesta di cessazione che prima è giunta a conoscenza della controparte.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data di aggiornamento: 06/03/2013 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013, n. 43. Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.